

TI_GERICHTE 38.2008.63 vom 19. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2008.63_d20080919

FR: TI_GERICHTE 38.2008.63 du 19 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 38.2008.63 del 19 settembre 2008

Regeste

Inid.al coll., poiché a dispos.del merc.del lavoro per-di 3 mesi prima della part.per il suo Paese per+di 4sett.Fatti accert.somm.Rinvio.Verificare se non altre vie in CH(ambasciata)per adeguare doc.al nuovo stato civile e se effett.part.iniz.prevista prima.Se inid.esaminare ev.viol.obbligo informare

Erwägungen

E. 15

dicembre 2003, che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio e ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio militare solo nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva, invece, essere ritenuto inidoneo al collocamento. Dalla documentazione agli atti emerge che l'insorgente ha accennato a un periodo di assenza in agosto in occasione del colloquio di consulenza del 16 luglio 2008. Dal relativo verbale non risulta la durata di tale lasso di tempo, né la data di partenza della ricorrente (cfr. doc. 7). Tuttavia nell'Esito dell'assegnazione di un posto di lavoro avvenuta il 16 luglio 2008, compilato il 23 luglio 2008, l'assicurata ha indicato di non avere contattato il potenziale datore di lavoro, in quanto "vado in vacanza nel mio paese di origine (_____) per 2 settimane (dal 15.08 al 29.08)" (Doc. 7) Dal messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2008 risulta, poi, che la partenza ha avuto luogo il 1° agosto 2008 e che l'assenza dalla Svizzera si sarebbe prolungata fino al 29 agosto 2008 (cfr. doc. 6). La ricorrente, al riguardo, sostiene che inizialmente la sua intenzione era quella di recarsi in _____ unicamente per un periodo di due settimane al fine di adeguare i suoi documenti al mutato stato civile di coniugata. E' stato solo, in seguito, e meglio alla fine di luglio 2008, che dalle informazioni fornitele dalla madre ha appreso che per il rinnovo e il rilascio dei documenti erano necessarie circa quattro settimane, tre per il rinnovo e il cambiamento di stato civile e altri 5 giorni per tradurre in lingua _____ il suo atto di matrimonio e farlo verificare dall'ufficio notarile (cfr. doc. I, 6, 4). Alla luce della sentenza menzionata appena sopra, occorre domandarsi se nel caso in esame l'assicurata debba o meno essere ritenuta idonea al collocamento nel periodo dall'iscrizione in disoccupazione fino al momento in cui ha realizzato che avrebbe dovuto soggiornare nel suo Paese di origine per quattro settimane. Ora, questo Tribunale, ritiene che la documentazione contenuta nell'incarto non consente di risolvere tale questione. In effetti, da una parte, non risulta alcun elemento a sostegno dell'asserita iniziale intenzione di assentarsi dalla Svizzera solo per due settimane. Agli atti non vi è, ad esempio, la prenotazione di un volo per la metà del mese di agosto 2008, quando invece sono stati prodotti sia la conferma del 30 luglio 2008 afferente al volo del 1° agosto, che il talloncino della carta di imbarco relativa al rientro del 29 agosto 2008 (cfr. doc. H). Dall'altra, non è dato sapere quando

esattamente avrebbe avuto luogo il cambiamento della data di partenza, e meglio il momento preciso in cui l'assicurata avrebbe ricevuto le informazioni circa la durata più lunga del previsto delle procedure di rinnovo e rilascio dei documenti in Patria. Infine non emerge se l'assicurata è effettivamente stata costretta a partire anzitempo. Più precisamente nulla risulta circa la possibilità o meno di svolgere tali incombenze amministrative presso l'Ambasciata di _____ a _____ o perlomeno per il suo tramite (cfr. www.eda.admin.ch). L'assicurata potrà essere ritenuta idonea al collocamento dal 7 maggio 2008 alla data in cui ha saputo che avrebbe imperativamente dovuto soggiornare quattro settimane in _____ per adeguare i propri documenti al nuovo stato civile, solamente nel caso in cui la stessa non aveva altre vie in Svizzera per procedere al cambiamento dei documenti e, cumulativamente, se risulta comprovato che la partenza, inizialmente, avrebbe dovuto avvenire effettivamente il 15 agosto 2008 e solo in seguito è stata anticipata. Nell'ipotesi in cui uno di questi due presupposti non fosse ossequiato la ricorrente non può essere considerata idonea al collocamento. Se non risultasse documentata la partenza del 15 agosto 2008, l'assicurata va ritenuta inidonea al collocamento, poiché significa che sin dall'inizio non escludeva la possibilità di assentarsi dalla Svizzera anche antecedentemente al periodo dei primi tre mesi di disoccupazione (cfr. consid. 2.6.). L'idoneità in tal caso non andrebbe peraltro riconosciuta nemmeno eccezionalmente, poiché l'insorgente ha dimostrato di non avere buone possibilità di essere assunta da un datore di lavoro nel breve tempo in cui era a disposizione del mercato del lavoro (cfr. consid. 2.6.). L'assicurata, come già evidenziato, ha indicato di non avere contattato il potenziale datore di lavoro relativo all'occupazione assegnata il 16 luglio 2008, in quanto sarebbe partita in vacanza nell'agosto 2008 (cfr. doc. 7). E' irrilevante quanto asserito dall'assicurata circa il fatto che il locale fosse chiuso (cfr. doc. 6), poiché, in ogni caso tale circostanza è stata appurata dopo essersi rifiutata di prendere contatto con il Bar _____ di _____ (cfr. doc. 6, 7). Se, invece, dovesse emergere che l'assicurata avrebbe potuto adeguare i documenti in Svizzera tramite l'Ambasciata _____ a _____, l'inidoneità si impone a prescindere dal fatto che all'inizio avesse o meno stabilito la data di partenza solo al 15 agosto 2008. L'insorgente, in simili circostanze, non è stata costretta a un soggiorno più lungo in _____. L'assenza all'estero dal 1° al 29 agosto 2008 risulta piuttosto quale vacanza non pagata nei primi tre mesi di disoccupazione (cfr. consid. 2.6.). Il periodo dal 1° al 29 agosto 2008, corrisponde, peraltro, a un lasso di tempo di poco più di quattro settimane, indipendentemente dal numero di giorni di vacanza maturati dalla ricorrente secondo l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I). E' l'assicurata stessa, d'altronde, che alla collocatrice, il 30 luglio 2008, pur non avendole ancora comunicato la data di partenza, ha indicato che presumeva che la data del prossimo colloquio sarebbe slittata a settembre (cfr. doc. 6). 2.10. Nel caso in cui l'assicurata risultasse inidonea al collocamento per il periodo dal 7 maggio al 31 agosto 2008 o per un lasso di tempo più breve, andrà allora verificato quando la collocatrice è venuta a sapere, per la prima volta, che l'assicurata avrebbe soggiornato in _____ dal 1° al 29 agosto 2008 e, se del caso, se qualche altro funzionario dell'URC ne era al corrente e da quando. In effetti dagli atti, al riguardo, emerge solo il messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2008 da cui emerge, segnatamente, che: " giovedì 31 luglio mi sono recata agli sportelli del vostro ufficio per comunicare che sarei partita per le vacanze già dal 1.8.2008 fino al 29.8.2008. Le chiedo gentilmente di spostarmi l'appuntamento per il colloquio di consulenza fissato per il 5.8.2008 dopo il mio ritorno. (...)" (Doc. 6; consid. 2.8.) Una violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGa (cfr. consid. 2.7.) può, infatti, palesarsi solo nel caso in cui l'amministrazione ha

saputo della partenza del 1° agosto 2008 prima della stessa. Inoltre, nell'ipotesi in cui effettivamente l'amministrazione abbia assunto un comportamento contrario a quanto contemplato dall'art. 27 cpv. 2 LPGA, andrà esaminato se la buona fede della ricorrente può o meno essere tutelata. Infatti la violazione del disposto legale citato va equiparata, secondo la giurisprudenza, al rilascio di un'informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5). 2.11. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss). La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata: " (...) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“ Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall'assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L'assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell'annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe

potuto interrompere definitivamente l'attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell'art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata. L'Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l'assicurato aveva effettivamente ricevuto un'informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L'assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell'errata informazione da parte dell'autorità. 2.12. Nella presente fattispecie, dunque, nel caso in cui dovesse emergere che l'amministrazione ha violato l'art. 27 cpv. 2 LPGA, dovrà ancora essere appurato se vi è oppure no un nesso causale fra l'eventuale omessa informazione (cfr. consid. 2.10.) e il comportamento della ricorrente. L'assicurata ha affermato che, se avesse saputo delle conseguenze connesse con il suo soggiorno in _____ dal 1° al 29 agosto 2008, avrebbe posticipato di una settimana la partenza. Essa ha inoltre asserito che vi era la possibilità di pagare un tassa supplementare per accelerare le procedure (cfr. doc. I, 6, 4). Al riguardo, andrà perciò, verificato se, al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto fornire le adeguate informazioni circa il rischio di essere ritenuta inidonea al collocamento connesso al soggiorno dal 1° al 29 agosto 2008 in _____, vi era ancora disponibilità di voli per la settimana seguente, se era possibile posticipare il volo e quale costo ciò avrebbe comportato oppure se l'assicurata avrebbe perso il denaro pagato per il volo del 1° agosto 2008 (cfr. doc. H). Inoltre andrà acclarato, con la collaborazione dell'assicurata, se era effettivamente possibile ottenere il rinnovo dei documenti in tre settimane e a quale costo, al fine di decidere se, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, l'assicurata avrebbe realmente posticipato il viaggio oppure no (cfr. consid. 2.7.). 2.13. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. In proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina. In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p. 560. L'autore ha centrato la sua critica sull'art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176). Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato). Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche. In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati. Nell'evenienza concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. La Sezione del lavoro, nell'ambito della presente procedura, non ha infatti proceduto ad alcun accertamento degli elementi fattuali della fattispecie. L'amministrazione ha, quindi, violato il disposto di cui all'art. 43 cpv. 1 LPGa (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008). Si giustifica, di conseguenza, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro perché disponga accertamenti approfonditi sulla base di quanto indicato da questa Corte ai considerandi 2.9., 2.10., 2.12. e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l'idoneità al collocamento o meno dell'assicurata nel periodo dal 7 maggio al 31 agosto 2008. 2.14. L'assicurata, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.